DISPOSIZIONI A FAVORE DEI TITOLARI DI PENSIONI PRIVILEGIATE ORDINARIE

Art. 5

A favore dei titolari di pensioni o assegni privilegiati ordinari per infermita' tubercolare o di sospetta natura tubercolare che non abbiano assegno di superinvalidita', e' concesso un assegno di cura, non riversibile, nella misura di annue L. 84.000 se si tratta di infermita' ascrivibile ad una delle categorie dalla seconda alla quinta, e di annue L. 40.000 se si tratta di infermita' ascrivibile alle categorie dalla sesta alla ottava della tabella A annessa alla legge 10 agosto 1950, n. 645.

Versione in vigore dal 1 luglio 1951, non più in vigore dal 12 giugno 1965 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Disposizioni a favore dei titolari di pensioni privilegiate ordinarie
Estremi	Legge 4 maggio 1951, n. 306
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 14 maggio 1951

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 26 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/disposizioni-a-favore-dei-titolari-di-pensioni-privilegiate-ordinarie/art-5/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it